



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 148 del 23/09/2011

REGOLAMENTO REGIONALE 16 settembre 2011, n. 22

“R.R. 6/2005 “Attuazione dell’articolo 18 comma 1 della Legge 11 febbraio 1994, n. 108 e successive modificazioni e integrazioni” - Modifica”.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia, L. R. 12 maggio 2004, n. 7, ed in particolare gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 2;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’articolo 92;

Vista la L.R. 30 novembre 2000, n. 18;

Visto il Regolamento Regionale 18 marzo 2005 n. 6;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2007 del 13 settembre 2011 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione dell’incentivo di cui all’articolo 18, comma 1 e 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.2.

Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche e integrazioni.

1. bis Per lavori in economia si intendono quelli definiti dall'articolo 125 del D. Lgs 163/2006, che ha novellato la Legge 109/ 94

2. Per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 16 della legge citata.

3. Per criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, il livello del progetto definitivo e del progetto esecutivo, successivo a quello preliminare, può essere unico. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 109 del 1994, per lavori di importo non superiore a 200.000 euro.

4. Per piano di sicurezza si fa riferimento ai piani in materia di sicurezza e salute nei antieri temporanei e mobili di cui agli articoli 4, 5, 12 e 13 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 e successive modifiche.

Art. 1.3.

Costituzione e

accantonamento dell'incentivo

1. Per i progetti di lavori pubblici l'incentivo è determinato nella misura dell'1,5% (uno virgola cinque per cento) dell'importo posto a base della gara, al netto dell'I.V.A.. sino al 31 dicembre 2003. A far tempo dal 1° gennaio 2004 la misura percentuale di applicazione dell'incentivo è determinato nella misura del 2%, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni (CNPAIA, IRAP, etc.) a carico della Regione.

2. L'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica, anche se in sede di appalto si verificano ribassi ovvero in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori.

3. Le somme occorrenti per la costituzione dell'incentivo sono prelevate dallo stanziamento previsto per l'intervento, così come deliberato dall'Organo competente, ed accantonato tra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione", quale autonomo titolo di spesa.

Art. 1.4.

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti con atto del dirigente responsabile del Settore nel quale vengono indicati:

a) il responsabile unico del procedimento;

b) il tecnico o i tecnici incaricati della redazione del Piano della Sicurezza;

c) il tecnico o i tecnici che, incaricati del progetto perché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 109/94, ne assumono la responsabilità professionale, firmando i relativi

elaborati progettuali;

d) il tecnico o i tecnici incaricati a collaborare per la redazione degli elaborati descrittivi del progetto, ne assumono la responsabilità professionale dell'esattezza delle rilevazioni;

e) il tecnico o i tecnici incaricati della direzione dei lavori;

f) il tecnico o i tecnici incaricati a collaborare per la contabilizzazione dei lavori, ne assumono la responsabilità professionale dell'esattezza delle misurazioni;

g) il tecnico o i tecnici incaricati della collaudazione dei lavori;

h) il personale tecnico e non che svolge attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato.

2. Il personale tutto di cui al comma 2 potrà svolgere l'incarico conferito anche al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, senza alcuna retribuzione suppletiva.

CAPO II

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 2.1.

Individuazione delle figure professionali

1. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione:

a) responsabile unico del procedimento;

b) collaboratori del responsabile del procedimento;

c) tecnico o i tecnici incaricati del progetto;

d) tecnico o i tecnici incaricati del Piano Sicurezza;

e) tecnico o i tecnici incaricati della direzione dei lavori;

f) coordinatore sicurezza;

g) direttore operativo;

h) ispettore di cantiere;

i) collaudo statico;

j) collaudo tecnico - amministrativo;

k) incaricato dei rilievi, accertamenti catastali, grafici;

l) incaricato per computi metrici;

m) incaricato per Capitolati Speciali;

n) incaricato per Elenco prezzi;

o) incaricato per bandi di gara e contratti;

p) il personale vario per dattilografia, fotocopiatura, collaborazione in genere.

2. Al tecnico o ai tecnici incaricati che espletino più funzioni sono attribuite le quote cumulate relativamente alle competenze maturate.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non espletate da parte dei dipendenti della Regione, bensì da personale esterno, costituiscono economia.

Art. 2.2.

Ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo è attribuito alle figure professionali indicate nel precedente articolo 2.1 secondo il riparto riportato nella Tabella, allegata al presente Regolamento, distinto per importo dei lavori sino a euro

200.000 (somma che prevede il certificato di regolare esecuzione) e per importo dei lavori oltre euro 200.000 (somma che prevede l'atto di collaudo tecnico - amministrativo).

CAPO III RIPARTIZIONE DELLA QUOTA PARTE DELL' INCENTIVO PER PROGETTAZIONE

Art. 3.1.

Ripartizione verticale

1) La quota parte dell'incentivo relativa alla progettazione di un qualsiasi lavoro pubblico è così effettuata secondo i livelli eseguiti:

a) n. 3 livelli:

i) progetto preliminare 0,20%

ii) progetto definitivo 0,50%

iii) progetto esecutivo 0,30%

b) n. 2 livelli:

i) progetto preliminare 0,25%

ii) progetto definitivo + esecutivo 0,75%

2) La ripartizione della quota parte dell'incentivo relativa alla progettazione è determinata, mediante accordo dei partecipanti ovvero anche in presenza di interessati dissenzienti, dal responsabile unico del procedimento, secondo i criteri di professionalità e di imparzialità in relazione al grado del contributo individuale per il raggiungimento del risultato.

Art. 3.2.

Prestazioni parziali

1. Qualora sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolare sull'1,5% (ovvero sul 2%) per cento diviene:

a) solo progetto preliminare 0,30;

b) solo progetto definitivo 0,70;

c) solo progetto esecutivo 0,70;

d) solo progetto definitivo ed esecutivo, in un unico livello 0,90.

Art. 3.3.

Incarichi collegiali

con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali degli Uffici Tecnici congiuntamente a professionisti esterni, regolarmente iscritti ai relativi Ordini professionali.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma secondo e terzo, della legge 1° luglio 1977, n. 404, in caso di incarico collegiale, l'onorario del professionista esterno, da determinare ai sensi della legge n. 143/49, è ridotto

alla metà.

3. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni la quota parte relativa alla progettazione e/o alla direzione dei lavori viene ridotta:

- a) incarico collegiale per la sola progettazione dal 35,0% al 20,0%;
- b) incarico collegiale di sola direzione dei lavori dal 20,0% al 12,5%;
- c) incarico collegiale di progettazione e direzione lavori dal 55,0% al 30,0%;
- d) per altri incarichi collegiali va operata una riduzione del 50%.

4. Per effetto di quanto disciplinato dal comma 3, le ripartizioni di cui all'articolo 3.1 lettera a) e lettera b) vanno conseguentemente rapportate e raggugliate.

Art. 3.4.

Termini per la liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione viene disposta dal dirigente responsabile del Settore, nei termini e modi delle vigenti norme regionali.

2. L'atto di liquidazione, che deve indicare distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva, viene trasmesso dal dirigente responsabile al Settore Ragioneria ed al Settore Personale.

3. Sono comunque oggetto di liquidazione le attività di progettazione, anche l'intervento non viene appaltato e/o eseguito.

4. Non sono oggetto di liquidazione le attività non espletate, i cui oneri finanziari divengono economia.

CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1.

Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:

- a) gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche;
- b) i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici.

Art. 4.2.

Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico della Regione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti tutti incaricati.

Art. 4.3.

Disposizioni per il personale dirigenziale

1. Per il personale dirigenziale dovranno essere applicate le disposizioni del vigente C.C.N.L. di categoria.

Art. 4.4.

Entrata in vigore del regolamento

1. Al fine di evitare contenzioso e a fini anche di sanatoria, il regolamento trova efficacia a far data dal 1° gennaio 1998, fatte salve le interruzioni di termini per gli incarichi conferiti in data anteriore.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 16 settembre 2011

VENDOLA